



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Direzione:</b> AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE <b>Area:</b> CACCIA E PESCA		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8. Approvazione del "Programma Operativo per l'anno 2023", di individuazione degli interventi prioritari previsti dall'art. 2, aventi la finalità di tutela, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica, nonché di conservazione dei relativi habitat, prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa e di una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria.			
_____			
(MAZZEI MAURA) (MAZZEI MAURA) (M.M. MADONIA) (U. DELLA MARTA)			
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO; PARI OPPORTUNITA'		
_____			
(Onorati Enrica)			
L'ASSESSORE			
<b>DI CONCERTO</b>	_____		
_____			
IL DIRETTORE			
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO  _____ (MARCO MARAFINI)	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b> <span style="float: right;"><b>Data di ricezione</b> _____</span>			
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____ _____			
_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA) IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

**OGGETTO:** Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8. Approvazione del “Programma Operativo per l’anno 2023”, di individuazione degli interventi prioritari previsti dall’art. 2, aventi la finalità di tutela, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica, nonché di conservazione dei relativi habitat, prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa e di una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii, ed in particolare l’art.10 c. 3 lett. a);

**VISTA** la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

**VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20: “*Legge di stabilità Regionale 2022*”;

**VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: *Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la circolare del Direttore Generale prot. n 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 25.02.2022, con la quale è stato conferito al Dott. Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”;

**VISTA** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette”;

**VISTA** la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali”

**VISTA** la Legge Regionale n. 16 marzo 2015 n. 4 concernente “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale”;

**CONSIDERATO** che la medesima Legge Regionale all’articolo 8, prevede entro il 30 settembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce, l’adozione del Programma Operativo Annuale per gli interventi previsti dall’art. 2, aventi la finalità di tutela, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica presente stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale, nonché la conservazione dei relativi habitat, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa e una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria;

**VISTO** il documento Allegato 1 “Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art.8. Programma Operativo Annuale – Anno 2023” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che il citato documento individua gli interventi da promuovere, favorire e realizzare nel corso dell’anno 2023 e riporta inoltre le attività realizzate nel corso delle annualità 2021 e 2022;

**CONSIDERATO** che il citato documento, definito per gli aspetti di competenza con la Direzione Regionale Ambiente, risulta coerente con le linee di indirizzo previste in materia dalla Regione Lazio;

**ATTESO** che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si provvederà:

con i fondi disponibili sul capitolo di spesa Capitolo U0000B11924 denominato: ARMO - *Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette* - L.R. n. 4/2015 § Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private, della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e Pesca" - Piano Conti 1.04.04.01.000, in favore di creditori diversi (c.c.3805), per un importo complessivo pari ad 550.000,00, esercizio finanziario 2023;

**ATTESO** che l'articolo 8 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 attribuisce alla Giunta regionale la competenza di approvare il Programma operativo annuale degli interventi, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agricole;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del \_\_\_\_\_”;

**RITENUTO** di approvare il documento Allegato Programma Operativo Annualità 2023 (Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art.8)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### **DELIBERA**

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il documento Allegato 1: “Programma Operativo Annualità 2023(Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art.8)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

# ALLEGATO 1

## Programma Operativo Annualità 2023

(Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8)

### 1. Finalità

Il presente Programma Operativo individua gli interventi aventi come finalità la tutela, la gestione ed il controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio regionale, da promuovere, favorire e realizzare nel corso del 2023. In particolare, individua gli interventi che la Regione realizza nel suo complesso e nell'interesse del territorio, nell'anno di riferimento e rispetto ad essi indica: obiettivi e priorità, soggetti attuatori, attività di verifica, monitoraggio e raccolta dati, risorse finanziarie. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione dei relativi habitat, alla prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa, nonché ad una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria.

### 2. Normativa di riferimento

La Regione esercita la propria attività in ottemperanza alle seguenti norme vigenti:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e s.m.i.;
- Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di euro 15.000,00.  
A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 316/2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea del 22 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 14 marzo 2019, il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari è stato portato al limite di euro 25.000,00;
- Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale” e s.m.i.;
- Legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27 “Finanziaria regionale per l'esercizio 2007”, art. 57 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, artt. 9 e 15;
- Direttiva 09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Regolamento UE 1143/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, avente ad oggetto “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto “regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” entrato in vigore il 12 agosto 2017 e s.m.i.
- Legge 7 aprile 2022, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e successivi provvedimenti attuativi.

### 3. Obiettivi e priorità d'intervento (art. 2 L.R. 4/2015)

#### 3.1. Attività di controllo della fauna selvatica (art.2 comma 1, lettera d)

L'attività di controllo della fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, ha come finalità la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, la selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche.

Le Direzioni competenti autorizzano interventi di controllo della fauna selvatica sulla base degli ambiti territoriali, in particolare:

- la Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, opera ai sensi dell'art. 35 della L.R. 17/95 nell'ambito territoriale regionale con esclusione delle Aree Protette;
- la Direzione regionale Ambiente opera ai sensi della L.R. 29/1997 nell'ambito delle Aree Protette.

Nel patrimonio faunistico della Regione la specie maggiormente problematica è il cinghiale (*Sus scrofa*), per le sue caratteristiche biologiche ed ecologiche, per il rilevante impatto che la specie esercita sulle attività agricole, soprattutto in aree particolarmente suscettibili al danneggiamento come nei territori con diffusa presenza di coltivazioni di pregio, nonché per l'attenzione che necessita anche in termini di incolumità pubblica.

La caccia di selezione (art. 34 L.R. 17/1995) concorre al contenimento della specie cinghiale.

#### 3.1.1. Predisposizione e attuazione del controllo all'interno delle aree protette regionali (art. 27 L.R. 29/1997) e individuazione delle aree prioritarie di intervento.

Considerata la ridotta superficie che caratterizza la maggior parte delle aree protette del Lazio queste subiscono ad una dipendenza pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato dei territori circostanti. Di conseguenza, il controllo numerico effettuato in aree limitrofe alle aree naturali protette, pur nel rispetto delle competenze, deve essere attuato e coordinato in applicazione della L. R. 17/95, artt. 34 e 35. Devono essere convocati tavoli tecnici di confronto tra Enti gestori delle aree protette e i diversi soggetti interessati (ATC, AFV, ecc.), finalizzati alla definizione dei

protocolli d'intesa all'interno dei quali devono essere delineati i principi e gli obiettivi gestionali comuni. In tal modo si deve evitare che gli effetti delle modalità di gestione attuate esternamente ricadano sulle aree protette, indipendentemente dalla strategia messa in atto dall'ente gestore competente. Infatti, qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, laddove non incida direttamente sulla "popolazione-sorgente", rischia di avere un effetto trascurabile o la cui durata corrisponda al tempo necessario alla specie per ricolonizzare l'area protetta mediante il flusso di individui provenienti dall'esterno.

Per quanto concerne i controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri e ecologici, questi devono essere attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 27 della Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 s.m.i. secondo le Direttive stabilite dalla D.G.R. n. 676 del 2015.

La specie prioritaria per la quale deve proseguire l'attività di controllo numerico nelle aree protette regionali è rappresentata dal cinghiale, nei confronti del quale devono essere approvati ulteriori piani di controllo per le aree che ancora non ne dispongono.

Per la riduzione degli impatti provocati da questa specie, sono stati approvati o sono in corso di approvazione i Piani di controllo nelle seguenti aree protette, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997:

- Parco Regionale Veio (RM) – piano autorizzato
- Parco Regionale Bracciano-Martignano (RM) piano autorizzato
- Riserva Naturale Lago di Vico (VT) – piano autorizzato
- Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa (RM, RI) – piano autorizzato
- Riserva Naturale Decima-Malafede (RM) – piano in corso di approvazione (2021)
- Riserva Naturale Marcigliana (RM) – piano autorizzato
- Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco (RM) - piano autorizzato
- Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri (LT) – piano autorizzato
- Riserva Naturale Tuscania (VT) – piano in corso di definizione (2021)
- Riserva Naturale Acquapendente (VT) – (autorizzazione vincolata alla definizione di un piano congiunto con gli ATC confinanti)
- Riserva Naturale Monte Soratte (RM) – (autorizzazione vincolata alla definizione di un piano congiunto con gli ATC confinanti)
- Riserva Insugherata - Monte Mario-Pineto - piano autorizzato
- Riserva Laghi Reatini – piano autorizzato
- Monumento Naturale Pian Sant'Angelo - piano autorizzato

Nell'ottica di migliorare l'efficacia dei Piani di Controllo nelle Aree Protette, al fine di ridurre il conflitto con gli agricoltori, è operativo un Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Federparchi Lazio, Federazione Regionale Coldiretti Lazio e Legambiente Lazio, approvato con D.G.R. n. 306/2019, finalizzato alla gestione delle catture all'interno dei fondi agricoli ricadenti nelle aree protette, importante contributo alla strategia di gestione della specie, con il supporto degli agricoltori appositamente formati.

### **3.1.2. Predisposizione e attuazione di interventi di controllo, al di fuori dalle Aree protette**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/92 nonché dell'art. 35 della L.R. 17/1995, la Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvede ad approvare, verificandone l'adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tali interventi sono proposti ed attuati rispettivamente dagli ATC e dai titolari di concessione e autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai Comuni territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Per una migliore efficacia dell'azione di controllo possono essere presentati alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura interventi di controllo coordinati tra gli ATC e i Comuni.

Gli interventi di controllo, esercitati selettivamente, sono praticati, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

Ai fini della predisposizione degli interventi di controllo i soggetti competenti (ATC, titolari di concessione, Comuni) acquisiscono ed evidenziano gli elementi e le informazioni necessarie per la organizzazione e programmazione degli interventi.

Il rilascio del parere ISPRA è condizione alla presentazione di una dettagliata relazione che:

- quantifichi e descriva chiaramente le problematiche causate dalla specie (quantificazione e distribuzione spaziale e temporale e dei danni rilevati);
- quantifichi e descriva gli strumenti di prevenzione attuati al fine di ridurre tali problematiche;
- descriva chiaramente, nel caso di specie oggetto di prelievo venatorio, la gestione della specie attuata negli ultimi anni, quantificando i prelievi e lo sforzo (uomini e tecniche) applicato spazialmente e temporalmente;
- delinea le modalità di intervento, anche cruento, che intende utilizzare (tecniche, personale, tempi) e definisca una priorità delle aree di intervento;
- definisca gli obiettivi, in termini di riduzione dei danni, che si intendono raggiungere nel breve e medio termine, attraverso il controllo faunistico.

I piani di abbattimento sono attuati dalle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

I soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, abilitati dalla Regione alla caccia di selezione agli ungulati possono coadiuvare, per le specie di riferimento, alla realizzazione dei piani di abbattimento con il coordinamento delle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale.

Nel 2023 prosegue l'attività in materia di controllo prevista tra l'altro nelle convenzioni stipulate tra Regione Lazio e le Province e la Città metropolitana di Roma Capitale (D.G.R. n. 120 del 24.03.2020 Determinazione n. G14094/2020) e si darà attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina;

### **3.2. Misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 2, comma 1, lettera e)**

Nelle zone agro-silvo-pastorali regionali destinate a gestione programmata della caccia, per la realizzazione delle misure di prevenzione si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della L. R. n. 17/95, attraverso le specifiche competenze degli ATC;

ATC.

Nel Piano di Sviluppo Rurale 2021-2027, è prevista l'attivazione di una sottomisura volta a prevenire i danni arrecati dalle specie di fauna selvatica alle attività agricole, attraverso la realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorale".

All'interno delle aree protette regionali, la Regione Lazio promuove e incentiva, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 29/1997, la realizzazione di interventi di prevenzione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 919 del 2008 così come modificata dalla D.G.R. n. 406 del 2011.

### **3.3. Rilevamento, archiviazione e analisi dei dati faunistici ai fini del miglioramento dell'efficacia della gestione - art.2 comma 1, lettera i)**

Si procede con l'attività di raccolta dei dati sui prelievi, sulla base delle informazioni derivate dalla lettura dei tesserini venatori; a questi si aggiungono i dati sui prelievi effettuati nel corso dell'attività di controllo, le informazioni provenienti dagli interventi realizzati negli ATC laziali e quelle degli interventi realizzati nelle aree naturali protette regionali, reperibili nell'apposita Banca Dati Gestione Faunistica disponibile presso la Direzione Regionale Ambiente.

Particolare importanza è data all'archiviazione standardizzata delle pratiche relative agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica e degli interventi di prevenzione dai danni stessi, in quanto la conoscenza di dettaglio del fenomeno costituisce il presupposto per l'attuazione di un'efficace strategia di gestione, finalizzata alla riduzione in primis del conflitto tra fauna selvatica e attività antropiche.

La conoscenza accurata del fenomeno "danno" permette infatti di supportare il procedimento amministrativo, di calibrare azioni a scala locale mirate alla prevenzione e, in ultima analisi, di delineare gli indirizzi strategici di intervento a larga scala.

Al fine di conoscere in maniera più accurata il "fenomeno danno" è disponibile un apposito applicativo gestionale WEBGIS per la tematica dei danni da fauna all'agricoltura e alla zootecnia, predisposto dalla Direzione Ambiente, unico per tutto il territorio regionale, applicato attualmente solo nelle aree protette e implementabile anche al di fuori delle stesse.

L'applicativo, oltre a garantire l'omogeneità del dato archiviato, rende possibile anche la gestione in formato geografico, assicurando in tal modo la completezza al dato raccolto e maggior accuratezza alla successiva fase di analisi. L'applicativo, oltre ad essere mirato ad un utilizzo da parte del personale tecnico che si occupa della valutazione e stima del danno (consentendo ad esempio di calcolare con maggior precisione le superfici danneggiate o gestire i regimi di proprietà), permette anche agli uffici centrali l'aggiornamento costante delle banche dati tematiche e il monitoraggio continuo dell'andamento dei danni.

Nella Banca Dati, inoltre, sono in fase di implementazione e collaudo i moduli degli interventi di prevenzione e quello delle catture.

### **3.4. Indennizzo di danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria (art.2 comma 3, lettera l)**

I beneficiari degli indennizzi sono le imprese attive nel Lazio nell'ambito della produzione agricola primaria.

L'indennizzo è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con priorità a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche.

Sono oggetto di indennizzo, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 4/2015, i danni arrecati dalla fauna selvatica all'esercizio dell'attività agricole aziendali:

- le colture erbacee, orticole ed arboree ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo;
- gli animali da reddito;
- le opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
- le attrezzature e gli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelle di irrigazione e le serre;

L'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, è a carico dei:

- a) titolari di aziende faunistiche-venatorie, aziende agro-turistico-venatorie, centri privati di produzione della fauna selvatica, allevamenti di fauna selvatica, qualora i danni si siano verificati nei fondi inclusi nelle medesime strutture;
- b) titolari delle zone per l'addestramento cani e per le prove cinofile, qualora i danni si siano verificati nei fondi ricompresi in tali zone;
- c) proprietari o conduttori dei fondi di cui all'articolo 15, commi 3 e 8 della L. 157/1992 e successive modifiche,

L'erogazione degli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo, è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dal Reg. UE n. 1408/2013 (c.d. "de minimis") e dal Reg. UE n. 316/2019 e s.m.i.

Al di fuori delle aree naturali protette, la procedura per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo è gestita dalla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura in collaborazione con gli ATC e le ADA.

Gli indennizzi sono erogati commisurati agli stanziamenti disposti sui rispettivi capitoli di bilancio.

Gli ATC, nel territorio di competenza, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L. R. n. 17/95, provvedono, nel corso dell'annualità in cui si è verificato l'evento di danno, all'accertamento e alla stima per tutte le istanze di indennizzo ricevute, relative ai danni causati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica di cui agli articoli 2, comma 1 e art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992 e s.m.i.,

Gli esiti degli accertamenti svolti dagli ATC sono trasmessi alle Aree Decentrate Agricoltura, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificato l'evento dannoso.

Le ADA provvedono alle ulteriori verifiche istruttorie dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente per la predisposizione degli elenchi delle domande ammessi e non ammessi ad indennizzo.

All'esito delle istruttorie, sono definiti i soggetti aventi titolo a percepire l'indennizzo, e al fine di garantire agli stessi parità di trattamento e la medesima percentuale di indennizzo, gli importi stanziati in bilancio sono trasferiti proporzionalmente agli ATC competenti per territorio.

Nelle aree naturali protette regionali per la concessione di indennizzi per danni da fauna selvatica sono applicate le disposizioni previste dagli artt. 27 e 34 della L.R. n. 29/1997, come modificati in particolare dalla L.R. 12/2016.

Gli interventi finanziabili sono ricompresi nell'Allegato A alla DGR 17 dicembre 2008 n. 919 come modificato dalla DGR 9 settembre 2011 n. 406.

Con successivo atto dirigenziale saranno definite le procedure, i requisiti e la modulistica da utilizzare.

### **3.4. Formazione e aggiornamento di operatori faunistici (art.2 comma 3, lettera m).**

Per un efficace impatto delle iniziative realizzate sulla base delle indicazioni dei POA degli anni precedenti, i soggetti coinvolti, in particolare, i cacciatori, devono essere coinvolti nelle scelte gestionali effettuate e allo stesso tempo, devono essere adeguatamente preparati a svolgere un ruolo attivo. Per questo

obiettivo è fondamentale la collaborazione degli ATC attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione, approvati dalla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

La Direzione Regionale Ambiente e gli Enti gestori delle aree naturali protette, anche in collaborazione con altri soggetti competenti (es. Istituti Zooprofilattici), promuovono attività di formazione e aggiornamento professionale per il proprio personale e per altre figure tecniche operanti nell'ambito della gestione faunistica.

#### **4. Risorse finanziarie (art. 2 L.R. 4/2015)**

Ai costi necessari per l'erogazione degli indennizzi al di fuori Al di fuori delle Aree naturali protette con il Capitolo U0000B11924 denominato: ARMO - Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette - L.R. n. 4/2015 § Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e Pesca" - Piano esercizio finanziario 2023.

Concorrono inoltre le eventuali risorse iscritte in bilancio e nell'ambito dei Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee d'intervento in essi previste.

#### **5. Elementi tecnico-economici per il calcolo degli indennizzi per i danni causati da fauna selvatica (comma 2, art. 8 L.R. 4/2015)**

L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno riscontrato dai tecnici accertatori.

Per le colture e per gli allevamenti esso è calcolato sulla base dei prezzi pubblicati dai mercuriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'ISMEA sui mercati di riferimento. In ogni caso il danno deve essere calcolato al netto delle spese non sostenute.

Qualora non sia disponibile il dato per la provincia di appartenenza, si fa riferimento alle zone limitrofe, per colture o animali della stessa tipologia, specie, razza e categoria.

Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzo regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzo, si assumono come valori di riferimento i prezzi correnti di mercato.

Per la valutazione economica delle produzioni biologiche certificate, i tecnici accertatori possono utilizzare specifici valori medi di mercato desunti dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza (o in assenza, di quelle limitrofe).

Le varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L. R. n. 15/2000) sono quotate secondo i valori medi di mercato disponibili.

Non è attivato l'indennizzo, qualora:

- nel piano assicurativo agricolo relativo all'annualità in cui si è verificato l'evento dannoso, per una o più colture o allevamenti, è prevista la copertura assicurativa per i danni causati da fauna selvatica;
- è stato percepito un risarcimento o indennizzo da parte di altri soggetti con fondi di natura pubblica per i danni da fauna selvatica.

#### **6. Verifica degli interventi realizzati (art. 8 L.R. 4/2015)**

Nell'ambito del sistema di interventi previsti ai sensi dall'art. 2 L.R. 4/2015, si riporta il monitoraggio delle attività realizzate nelle annualità 2020 e 2021.

##### **6.1. Misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica - art. 2, comma 1, lettera e)**

All'interno delle aree protette regionali, la Regione Lazio ha promosso e incentivato, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 29/1997, la realizzazione di interventi di prevenzione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 919 del 2008 così come modificata dalla D.G.R. n. 406 del 2011.

Ai sensi della L.R. 16 marzo 2015 n. 4, il finanziamento delle misure di prevenzione a terzi da parte delle AANNPP regionali è stato riconosciuto, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli così come individuati dall'articolo 4, comma 3 bis della suddetta legge.

Al fine della prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Lazio, al di fuori delle aree protette, ha promosso e finanziato:

- realizzazione e manutenzione di opere, quali le recinzioni, dirette alla difesa delle colture agricole e degli allevamenti.

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 ha previsto infatti incentivi per la prevenzione dei danni nella Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" - Tipologia di operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico".

Finalità della misura è la mitigazione degli impatti agricoli sull'ambiente e la riduzione del conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie, oltreché la conservazione dello spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici.

L'ambito territoriale interessato dal bando attuativo della tipologia di operazione è rappresentato esclusivamente dalle zone Natura 2000 o altre aree di alto pregio naturalistico del territorio regionale, ad esclusione delle aree forestali.

In adesione al bando sono pervenute n.142 istanze e con determinazione n. G13179 del 03/10/2019 ne sono state ammesse a finanziamento n. 98, per un contributo totale concesso pari ad € 5.911.326,49.

Ai sensi dell'art. 4 c. 62 e 63 della L.R. 13/2018 e della DGR 690/2019 "Conservazione del Lupo nel Lazio" è stato pubblicato il bando "Accesso ai contributi sui costi dei premi assicurativi versati dalle imprese zootecniche per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi uccisi dal lupo nonché per l'acquisto di cani da guardiania, di cui alla determinazione n. G08314 15/07/2020". Con Determinazione n. G13884 del 23/11/2020 è stato approvato l'elenco regionale delle domande presentate per le due tipologie:

- Erogazione contributi sui costi dei premi assicurativi
- Erogazione contributi per l'acquisto di cani da guardiania.

Con successivo provvedimento DE n. G10385 del 30.07.2021 è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, con determinazione n. G12412 del 12.10.2021 sono state ammesse a finanziamento le domande per le quali è stata sottoscritta l'assicurazione e con successivi atti si è provveduto all'erogazione dei contributi sui costi dei premi assicurativi.

## **6.2. Attività di controllo della fauna selvatica - art.2 comma 1, lettera d)**

### **6.2.1. Attuazione del controllo all'interno delle aree protette regionali (art. 27 L.R. 29/1997) e individuazione delle aree prioritarie di intervento.**

Per quanto concerne i controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, questi sono stati attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 27 della Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 s.m.i. secondo le Direttive stabilite dalla D.G.R. n. 676 del 2015.

Nelle annualità di riferimento, il cinghiale ha rappresentato la specie prioritaria per la quale sono state avviate e realizzate attività di controllo numerico nelle aree protette regionali.

Per la riduzione degli impatti provocati da questa specie attraverso attività di controllo numerico, alla luce del quadro conoscitivo aggiornato derivante dalla Banca Dati Gestione Faunistica della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, sono state individuate 14 aree protette come siti di intervento prioritario.

### **6.2.2 Attuazione di interventi di controllo e selezione al di fuori delle aree protette.**

L'attività di controllo della fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, ha avuto come finalità la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, la selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche. Per tali finalità, prioritariamente, si è fatto ricorso a metodi ecologici e solo dopo verifica dell'inefficacia di tali metodi, è stato possibile intervenire attraverso il controllo numerico delle popolazioni.

Le attività di controllo e selezione sono state realizzate nell'ambito di piani, predisposti e attuati dagli ATC, approvati dalla Direzione Agricoltura previo parere dell'ISPRA.

Tra le misure adottate per la gestione della specie cinghiale particolare importanza ha rivestito il Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione del cinghiale nel territorio di Roma Capitale, approvato con la DGR n. 9 del 15.01.2019.

## **6.3. Rilevamento, archiviazione e analisi dei dati faunistici ai fini del miglioramento dell'efficacia della gestione (art.2 comma 2, lettera i)**

È stato sviluppato un apposito applicativo gestionale WEBGIS per la tematica dei danni da fauna all'agricoltura e alla zootecnia, unico per tutto il territorio regionale, applicato inizialmente nelle aree protette che, oltre a garantire l'omogeneità del dato archiviato, ha reso possibile anche la gestione in formato geografico, assicurando in tal modo la completezza al dato raccolto e maggior accuratezza alla successiva fase di analisi. L'applicativo, oltre ad essere mirato ad un utilizzo da parte del personale tecnico che si occupa della valutazione e stima del danno (consentendo ad esempio di calcolare con maggior precisione le superfici danneggiate o gestire i regimi di proprietà), ha permesso anche agli uffici centrali l'aggiornamento costante delle banche dati tematiche e il monitoraggio continuo dell'andamento dei danni.

## **6.4 Indennizzo danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria (art.2 comma 2, lettera l)**

Al di fuori delle aree naturali protette, le procedure di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo sono state gestite dalla Direzione competente in materia di Agricoltura, in collaborazione con gli ATC e le ADA.

Si è provveduto, ai sensi delle relative leggi di bilancio, all'impegno in favore degli ATC territorialmente competenti, delle risorse iscritte sul capitolo di bilancio U0000B11924, pari a € 280.000,00 per l'annualità 2018, € 280.000,00 per l'annualità 2019, € 360.000,00 per l'annualità 2020, per le successive erogazioni ai beneficiari aventi titolo.

Per la determinazione dei danni causati da animali selvatici riferiti alle annualità 2018, 2019, 2020, sono prese a riferimento le schede pubblicate e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 670 del 24.10.2017.

Per la determinazione degli indennizzi dell'annualità 2021 sono utilizzati i prezzi pubblicati dai mercuriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, le rilevazioni effettuate dall'ISMEA sui mercati di riferimento, al netto delle spese non sostenute.

In assenza del dato, è consentito l'utilizzare del valore medio di mercato desunto dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza (o in assenza, di quelle limitrofe), per colture o animali della stessa tipologia, specie, razza e categoria. Inoltre, per la valutazione economica delle produzioni biologiche certificate, i tecnici accertatori utilizzano specifici valori medi di mercato desunti dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza (o in assenza, di quelle limitrofe). Le varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L. R. n. 15/2000) sono quotate secondo i valori medi di mercato disponibili.

Nelle aree naturali protette regionali per la concessione di indennizzi per danni da fauna selvatica sono state applicate le disposizioni previste dagli artt. 27 e 34 della L.R. n. 29/1997, come modificati in particolare dalla L.R. 12/2016.

Gli interventi finanziabili sono ricompresi nell'Allegato A alla DGR 17 dicembre 2008 n. 919 come modificato dalla DGR 9 settembre 2011 n. 406.